

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione culturale avente la seguente denominazione "369 - ETS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUTS).

L'associazione ha sede nel Comune di Montefiascone in provincia di Viterbo e la sua durata è illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dal Consiglio direttivo.

ART. 2 (Scopo, finalità ed attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) Gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione ha lo scopo di migliorare l'individuo per formare una collettività sana, equilibrata e solidale, che rispetti la natura e il pianeta e che applichi il buon senso in tutti gli aspetti della vita.

Nello specifico l'associazione si occupa di:

- Diffondere l'uguaglianza e il rispetto verso tutte le forme di vita;
- Trasmettere e divulgare valori etici e conoscenze all'interno della famiglia, della scuola, del lavoro e del sociale;

- *Incentivare la produzione a chilometro zero, l'autoproduzione, il riuso, il riciclo, il risparmio energetico e altre soluzioni ecologiche;*
- *Promuovere, favorire e diffondere lo stile di vita in tutte le sue forme sia alimentari che etiche che culturali quale percorso verso un miglioramento salutare, sociale e ambientale;*
- *Favorire la crescita personale dell'individuo, le conoscenze e competenze per la sua autosufficienza e benessere psicofisico;*
- *Incoraggiare all'attività fisica e mentale per una vita attiva e sana;*
- *Incrementare l'arte e la cultura, quale patrimonio personale dell'individuo e della società;*
- *Valorizzare e sviluppare i talenti, le abilità e le virtù della persona;*
- *Essere un centro permanente di vita associativa che contribuisce a svolgere attività per il risparmio e il miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione alla cultura nel più ampio intendimento della parola;*
- *Sviluppare interazioni, incontri, socializzazione, cooperazione e collaborazione tra gruppi, associazioni e istituzioni le cui finalità sono in sintonia con i propositi statutari, al fine di creare una rete regionale, nazionale e internazionale.*

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:

Realizzare, promuovere e diffondere eventi culturali, ricreativi, artistici ed enogastronomici relativi al nostro territorio, organizzando anche eventi ed iniziative;

- *Partecipare allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione;*
- *Promuovere il turismo mediante la proposta di itinerari culturali ed artistici di qualsiasi tipo per favorire il benessere ed il miglioramento della conoscenza e dello stile di vita;*
- *Diffondere la passione del fare impresa e promuovere la cultura dell'intraprendere, dell'artigianato e della creazione Home Made, partecipando come associazione a fiere ed eventi espositivi;*
- *Attivare corsi di formazione e stage al fine di avvicinare i Soci e la gente di ogni età al mondo dello spettacolo, della cultura, dell'arte, dell'artigianato e degli eventi in generale;*
- *Creare attività culinarie con il consumo, somministrazione e diffusione di prodotti caratteristici del nostro territorio, della nostra cultura e della nostra storia;*
- *Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro, per reciproci scambi di idee e conoscenze;*
- *Partecipare od organizzare come associazione a fiere ed eventi, a manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale e artistica;*



- Pianificare incontri di aiuto e sostegno nonché corsi e percorsi informativi sia in campo scolastico che culturale in generale;
- Realizzare mostre d'eccellenza visiva e di contenuti, organizzare eventi (offrendo opportunità e spazi a chi non ha possibilità di esprimere le proprie doti creative), creare di momenti di aggregazione artistica allo scopo di favorire l'espressione artistica degli associati;
- Promuovere campagne pubblicitarie per la ricerca di nuovi soci;
- Favorire la diffusione della propria attività associativa a mezzo stampa, on-line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche, creando e gestendo anche uno o più siti web, pagine social e mezzi analoghi per raggiungere una porzione maggiore della collettività;
- Attivare e gestire ambienti virtuali quali siti, blog, forum, network, chat, mailing-list, newsletter quali luoghi di incontri e diffusione delle iniziative e delle finalità statuarie;
- Avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri e potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte esclusivamente in favore dei propri associati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno di rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione, tipo e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci dell'associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- i Soci Fondatori, ossia le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo al momento della nascita dell'associazione;



- i Soci Ordinari, ossia coloro che, apportando il loro impegno personale e professionale o sostenitori delle varie iniziative, su richiesta scritta successiva alla creazione dell'associazione, saranno ammessi nell'ambiente associativo con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo;
- i Soci Sostenitori, non soci ordinari, ossia coloro che con opere, sovvenzioni, contributi, collaborazioni o altre forme di partecipazione vogliono contribuire alla vita dell'associazione;
- i Soci Onorari, ossia coloro che, per essersi distinti in modo particolare nell'ambito d'interesse dell'Associazione con opere o contributi, il Consiglio Direttivo voglia riconoscere tale qualifica onorifica.

Pur con le precedenti diverse denominazioni, il rapporto associativo è unico e uniforme, ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza e l'Associazione ne garantisce l'effettività.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4 (Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e delibere assembleari;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dallo Statuto;
- promuovere, sostenere e difendere il buon nome e reputazione dell'Associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione ed in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.



L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventeranno effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

ART. 6 (Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività libera e gratuita nei confronti dell'associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci Fondatori ed Ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative annuali. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito

tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati).

Ogni socio facente parte dell'Assemblea ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- *eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;*
- *eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;*
- *approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;*
- *deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;*
- *deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;*
- *ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;*
- *approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;*
- *deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- *deliberare sulle modificazioni dello Statuto;*
- *deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.*

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta

dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: i) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera sull'esclusione degli associati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, qualora ciò non sia avvenuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- *registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;*

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

invio telematico della documentazione previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 (Convenzioni)

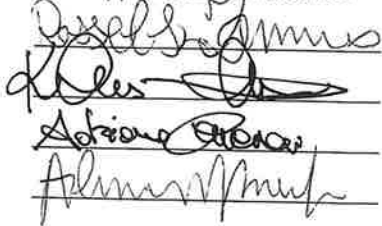
Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18 (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto approvato e sottoscritto.



Luogo e data

Montefrascone 06/07/2024